

CAMERA DEI DEPUTATI N 2226

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUI, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANSELMI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BASSI, BIANCHI, BOFFARDI, BONFERRONI, BORI, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CAVALIERE, CERIONI, CITTERIO, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DE POI, FALCONIO, FERRARI SILVESTRO, FORNASARI, GALLI, GAROCCHIO, GITTI, GOTTARDO, LAFORGIA, LA LOGGIA, LATTANZIO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MAROLI, MENSORIO, MENZIANI, MORO, PAVONE, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PEZZATI, POSTAL, QUIETI, ROSSI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SCAIOLA, SCALIA, SCOZIA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANTALO, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, VIETTI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZARRO, ZOPPI, ZOSO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 17 dicembre 1980

**Norme per la immissione in ruolo dei docenti dichiarati
maturi in concorso universitario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Risulta agli atti parlamentari che già durante la discussione, che ha portato all'approvazione della recente legge 21 febbraio 1980 n. 28 sul riordino della docenza universitaria, alcuni intervenuti (e fra di essi il primo firmatario della presente proposta), pur esprimendo un giudizio complessivamente favorevole sulla legge stessa, avevano avanzato dubbi e riserve sulla possibilità che le sue norme potessero es-

sere tempestivamente ed esaurientemente applicate. Tanto in ispecie con riferimento all'enorme numero di operazioni di concorso che la sistemazione in ruolo delle varie categorie di personale richiede.

A legge approvata e mentre si attende l'inizio effettivo così complesso della sua esecuzione, quei dubbi e quelle riserve si rivelano del tutto fondati, cosicché da più parti si avanzano suggerimenti per uno sveltimento dell'iter. Si riapre così il ri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

schio di future indiscriminate immissioni in massa che la legge aveva inteso giustamente evitare

Anche a questo fine un qualche alleggerimento delle procedure, dove esso appaia giustificato e conforme allo spirito della legge, sembra dunque necessario

I presentatori della proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame, si muovono appunto in questo ordine di considerazioni e intendono associare il loro proposito di agevolare una applicazione rapida e coerente della legge citata con la soddisfazione di un'esigenza, già avanzata in passato (si veda la proposta Pisicchio, Miotti Carli ed altri molti del 25 gennaio 1974 - Camera numero 2696), la quale dopo la nuova disciplina acquista ancor maggiore validità e giustificazione e cioè all'esigenza di provvedere con immediatezza ed equità, alla risoluzione del problema riguardante il personale docente universitario in possesso della maturità a cattedra. Problema che, già presente durante la discussione della n. 28, non ha potuto essere affrontato in quella sede per non creare ulteriori intralci al suo iter già così sofferto

La presente proposta di legge si inserisce pertanto nell'indirizzo politico che caratterizza la delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e con l'intento di apportare un contributo tecnico-migliorativo sia al contenuto della stessa sia (come si diceva sopra) alle possibilità di una sua meno lenta e laboriosa applicazione

Anche molte ragioni di merito, sulle quali ci soffermiamo ora brevemente, consigliano infatti di integrare la normativa, già adottata, disponendo che, nell'ambito del riordino della docenza universitaria, sia secondo giustizia considerata e disciplinata la posizione di coloro i quali, avendo titolo sia per essere inquadrati a domanda nel ruolo dei professori associati sia per richiedere un posto di professore ordinario (poiché hanno già maturato nove anni d'insegnamento in qualità di incaricati nella stessa disciplina o gruppo di discipline), hanno anche conseguito la

maturità scientifica e didattica in un concorso a cattedra universitaria

Atteso che l'articolo 4 terzo comma della recente legge 21 febbraio 1980, n. 28 precisa chiaramente come il concorso a professore universitario di ruolo della prima fascia dovrà accertare appunto la maturità scientifica del candidato, nel momento in cui si intende avviare un nuovo assetto dell'università partendo dal riordino della docenza si rivela del tutto inspiegabile mantenere il disconoscimento a chi ha sostanzialmente raggiunto il massimo livello di giudizio

Cosicché appare perfino superfluo insistere sulle varie considerazioni tecniche, scientifiche e politiche che sollecitano la adozione di un provvedimento capace di colmare la lacuna della normativa in merito alla sistemazione di quei docenti che siano anche maturi a cattedra

Sembra tuttavia opportuno richiamare alcuni dati già sottoposti all'attenzione dell'opinione pubblica sia da parte delle forze politiche, sia da parte di molti professori ordinari (a quali hanno rivolto a suo tempo un appello alle Camere), sia da parte di quei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che si sono ufficialmente occupati del problema

Nella legislazione universitaria la dichiarazione di maturità a cattedra universitaria ha già ricevuto un preciso riconoscimento giuridico con l'articolo 9, secondo comma lettera b) del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, che la considerò titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi d'insegnamento universitario, fornendo così una veste giuridica alla prassi universitaria che si era andata formando e che viene seguita tuttora. Successivamente la maturità a cattedra è stata ulteriormente riconosciuta dall'articolo 1, 1° comma, del regio-decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, come requisito giuridico che dà diritto ad una retribuzione più elevata rispetto ai docenti privi di maturità. Il Consiglio di Stato dichiarò che, a seguito di tali leggi, sussiste « un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere la declaratoria di maturità in un concorso universitario », si veda in tal

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

senso la decisione n. 114 del 23 marzo 1949 della IV Sezione

Inoltre, secondo l'articolo 9, secondo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 349, la maturità rappresenta il titolo giuridico che garantisce l'assistente ordinario dal pericolo di cessare dall'ufficio in relazione alle esigenze sulla ricerca scientifica, infine, l'articolo 17, quarto comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, dispone che la maturità costituisce il titolo giuridico idoneo per ottenere la ricostruzione di carriera.

Nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla decisione n. 399 del 18 luglio 1938 della sesta Sezione) alla maturità fu riconosciuta una incontestabile rilevanza giuridica, sino al punto che gli « ex-ternati » (i quali invece sono stati messi in ruolo con il decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766) sono equiparati ai « maturi ».

A tale proposito va ricordato che tenendo conto di questa legislazione e della ricordata giurisprudenza, fu autorevolmente osservato che, in base alla normativa costituzionale, si realizza una violazione del principio di eguaglianza allorché nel testo legislativo appena citato risultano considerate solo le posizioni di alcuni soggetti, che non sono chiaramente sovraordinati rispetto ai « maturi » (come per esempio gli « ex-ternati » e gli « aggregati »). E in effetti risulta che la Corte Costituzionale è stata investita del problema e che la questione è stata dalla medesima dichiarata non manifestamente infondata con ordinanza n. 95 del 18 giugno 1980. Ora è attesa sentenza.

Sembra, pertanto, equo proporre l'adozione di un atto di giustizia perché non venga del tutto cancellato dalle nuove norme questo titolo scientifico acquisito in un concorso universitario.

La stessa Commissione affari costituzionali, ebbe già modo in passato di richiamare l'attenzione della Camera sulla opportunità di risolvere il problema dei « maturi ».

Ne sembrano fondate le eventuali obiezioni secondo le quali non tutte le com-

missioni hanno data la maturità o che i maturi sono molti o che i maturi non hanno uno status giuridico. Esse risultano inconsistenti appena si rifletta che la presente proposta non tratta di « maturi » in astratto, ma di professori associabili che possono richiedere un posto di professore ordinario e che sono già stati dichiarati maturi. « Maturità » la quale non solo ha un suo fondamento legislativo, ma costituisce pure un indiscutibile titolo giuridicamente rilevante.

Si può ancora osservare che il caso dei maturi che si trovino nelle condizioni sopra indicate è in sostanza analoga a quella degli aggregati, di cui il citato decreto 1° ottobre 1973, n. 580, ha disposto l'immissione nel ruolo degli ordinari.

Non vogliamo qui commentare lo strano procedere di un'attività legislativa che negli anni scorsi ha soppresso il ruolo degli « aggregati » e con la legge recente lo ricostituisce sia pure sotto il nome degli « associati », pare invece utile sottolineare che non sarebbe equo immettere nel ruolo degli ordinari gli aggregati e lasciarne fuori — proprio nel momento in cui si dispone un riordinamento, che si vuole definitivo, della docenza universitaria — quei maturi sopra indicati, i quali sono in possesso di titoli non certo inferiori a quelli degli aggregati. Solo riparando a tale sperequazione si realizza, tra l'altro, pienamente ed equamente lo spirito del più volte citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, che, evidentemente avendo ampliato legislativamente il numero dei cattedratici, ha inteso dare riconoscimento non alla vincita di un qualsiasi concorso ma al possesso di quei titoli didattici e scientifici riconosciuti e conseguiti in sede concorsuale, come dimostra appunto il « recupero » dei « ternati scaduti ».

Se come dice la legge recente 21 febbraio 1980, n. 28, per l'immissione in ruolo debbono essere accertate le capacità scientifiche e didattiche dei candidati, quali altre prove deve superare il già dichiarato maturo in un concorso a cattedra universitaria, se il citato articolo 4 stabi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lisce che i concorsi per professori universitari della prima fascia dovranno appunto accertare la « maturità » del candidato ?

La necessità di approvare urgentemente l'attuale proposta di legge discende dunque sia dall'esigenza di ridurre razionalmente, come si diceva all'inizio, il peso e i ritardi delle procedure applicative della legge 21 febbraio 1980, n. 28, conseguenti del grandissimo numero di concorsi dalla stessa previsto, sia da considerazioni inoppugnabili di equità e di giustizia

È infine appena il caso di ricordare che per la copertura finanziaria non sussiste alcun problema perché la sistemazione dei maturi avverrebbe nell'ambito dei posti istituiti con il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e tuttora vacanti

Onorevoli colleghi,

per tutti questi motivi ci onoriamo di sottoporre la proposta al Vostro esame, e, ci auguriamo, alla Vostra approvazione

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Sono collocati a domanda nella prima fascia del ruolo dei professori universitari di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, i soggetti di cui all'articolo 5 terzo comma della medesima legge che abbiano maturato, nel corso dell'anno accademico 1979-80, nove anni di insegnamento in qualità di incaricato nella medesima disciplina o gruppo di discipline ed abbiano ottenuto la dichiarazione di maturità in un concorso a cattedra universitaria nella stessa disciplina o in disciplina affine o in discipline costituenti parte di quella dell'incarico

Le domande di cui al predetto comma devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge

Le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presta servizio in qualità di incaricato sono tenute a deliberare sulla chiamata per la disciplina dell'incarico entro trenta giorni dalla domanda

In mancanza, la chiamata può essere deliberata entro i successivi sessanta giorni da qualsiasi facoltà per la disciplina dell'incarico o per una disciplina affine

Coloro che sono chiamati da più facoltà sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione

Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati su conforme parere del Consiglio universitario nazionale

In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo da detrarre dal venti per cento di quelli a disposizione del Ministro come indicato nell'articolo 4, quarto comma della legge 21 febbraio 1980, n. 28

Gli aventi titolo saranno inquadrati nella classe di stipendio corrispondente a quella loro spettante in base alla immedia-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ta ricostruzione della carriera secondo le norme sui « riconoscimenti ed equiparazione di servizi » previste per i professori ordinari dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se più favorevole, nella classe di stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento. La decorrenza della nomina data, agli effetti economici, a partire dal 1° novembre 1980.

Agli aventi titolo si applica altresì il disposto dell'articolo 110 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.